NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI E DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO E DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS

Art. 4

Rappresentanza del personale nel comitato tecnico amministrativo

La rappresentativita' di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.

Versione in vigore dal 8 settembre 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS
Estremi	Legge 12 agosto 1974, n. 370
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-attribuzioni-e-di-trattamento-economico-del/art-4-rappresentanza-del-personale-nel-comitato-tecnico-amministrativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it